



Provincia di Lecco

ACCORDO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCO DA PARTE DEL COMUNE DI LECCO, PER L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICO.

L'anno duemilaundici addì _____ del mese di _____ presso la Sede della Provincia di Lecco, piazza Lega Lombarda n. 4

TRA

La Provincia di Lecco denominata anche nel seguito del presente accordo "Provincia", in persona del Segretario Direttore Generale professor Amedeo Bianchi

E

del Comune di Lecco, denominato anche nel seguito del presente accordo "Comune", in persona del Segretario Generale dottor Paolo Codarri

PREMESSO

CHE il Comune di Lecco ha necessità di disporre di una figura specialistica che riveda l'intera architettura informatica dell'Ente, anche in relazione all'attribuzione della rete informatica a livello associato tra i Comuni della Provincia di Lecco. Il dipendente dovrà conseguentemente progettare e realizzare la revisione della rete informatica comunale sia a livello centrale che a livello periferico;

CHE presso la Provincia di Lecco opera il dipendente a tempo indeterminato F.A. con profilo professionale di "Analista di sistema" – categoria D3 – posizione economica D4, responsabile del Servizio Sistemi Informativi, in possesso dei requisiti e dell'esperienza necessari per espletare l'attività di cui trattasi;

CHE con nota prot. n. 12519 in data 21/03/2011, il Comune ha inoltrato formale richiesta alla Provincia affinché il dipendente F. A. venga utilizzato a tempo parziale per n. 12 ore settimanali, presso il Comune a far data dal 01 aprile 2011 fino al 31 dicembre 2011, salvo proroga;

CHE la suddetta richiesta è stata accolta dalla Provincia, che ha dato la disponibilità del dipendente F. A.;

VISTO

l'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede che gli enti locali per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare con il consenso del lavoratore interessato, personale assegnato da altri enti cui si applica il C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante un accordo e previo assenso dell'ente di appartenenza;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

La Provincia consente, con il consenso del dipendente interessato, che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, l'utilizzo del dipendente F.A., da parte del Comune, con decorrenza dal 01 aprile 2011 fino al 31 dicembre 2011, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, quantificata in un monte ore di 12 settimanali, per svolgere attività di collaborazione presso il Servizio Informatico del Comune. L'attività di cui trattasi comporta altresì l'attribuzione di incarico di alta professionalità presso l'ente di utilizzazione.

L'orario di servizio del dipendente sarà concordato secondo un calendario stabilito fra i due Enti e stilato d'intesa tra i legali rappresentanti e con il consenso del lavoratore.

Il calendario dovrà rispettare il tempo di lavoro in assegnazione. Il dipendente dovrà osservare le 12 ore presso il Comune di Lecco con le modalità che verranno concordate fra i due enti;

Art. 2

Il servizio prestato presso il Comune è equiparato, ai fini giuridici, a servizio presso l'Amministrazione di appartenenza. Lo stato giuridico del dipendente utilizzato è lo stesso applicato nell'ente di provenienza.

Il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa eventuale acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di destinazione.

Art. 3

Il Comune si impegna a rimborsare alla Provincia ogni elemento che concorra a determinare la retribuzione fissa del dipendente interessato, ivi compresi gli oneri riflessi, l'IRAP e gli eventuali altri oneri derivanti da norme di legge, nella misura delle ore effettivamente prestate presso il Comune.

Per quanto riguarda l'indennità di posizione corrisposta in quanto responsabile del Servizio Sistemi Informativi, lo stesso percepisce presso la Provincia, ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. 31.3.1999, una retribuzione di posizione lorda in ragione annua di €. 8.000= per tredici mensilità, con assorbimento di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario; alla stessa verrà aggiunta una retribuzione di posizione dal Comune di Lecco per un incarico specifico di alta professionalità per un importo lordo in ragione annua di €. 16.000= per tredici mensilità che verrà riproporzionata in base al tempo di lavoro corrispondente a 12 ore settimanali e pertanto rimborsata dal Comune e si cumula con quella in godimento per lo stesso titolo presso la Provincia, che subisce un corrispondente riproporzionamento, ai sensi dell'art. 14 – 4^a comma – del C.C.N.L. 22.01.2004. Oltre all'indennità di posizione verrà altresì rimborsata, qualora spettante e previa valutazione da effettuarsi a consuntivo con le modalità e i criteri definiti dalla Provincia, l'indennità di risultato nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione percepita dalla Provincia di Lecco e nella misura massima del 30% della retribuzione di posizione relativa all'incarico di alta professionalità presso il Comune di Lecco.

I buoni pasto o il servizio di mensa eventualmente spettanti, saranno invece a carico, in relazione ai giorni di servizio con rientro pomeridiano, del Comune.

L'accertamento delle quote di rimborso di cui al presente articolo sarà assunto mensilmente, sulla base di richiesta di pagamento da parte del Settore Organizzazione Risorse Umane e Innovazione Tecnologica della Provincia.

Art. 4

Il presente accordo ha validità dal 01 aprile 2011 al 31 dicembre 2011.

Al termine del citato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi organi competenti, al rinnovo del presente accordo alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, alla scadenza del termine finale dell'accordo, esso viene a cessare e il dipendente verrà a ricoprire automaticamente il solo incarico presso la Provincia.

L'accordo potrà essere risolto in un periodo antecedente a quello previsto esclusivamente per concorde volontà degli Enti interessati e con il consenso del lavoratore, mediante assunzione di atti deliberativi adottati dai rispettivi organi competenti.

Art. 5

Per quanto non previsto dal presente accordo, si opera un rinvio alle norme di legge, contrattuali e regolamentari vigenti.

Lecco, lì

per la Provincia di Lecco: Il Direttore Generale S.G. Prof. Amedeo Bianchi

per il Comune di Lecco: Il Segretario Generale Dott. Paolo Codarri

per accettazione: Il Dipendente F.A.